



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 21 giugno 2011
(OR. fr)**

11229/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0134 (NLE)**

PECHE 148

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo all'attribuzione delle possibilità di pesca a norma del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco

REGOLAMENTO (UE) N. .../2011 DEL CONSIGLIO

del

**relativo all'attribuzione delle possibilità di pesca a norma
del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco
che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste
dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra
la Comunità europea e il Regno del Marocco**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43,
paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 764/2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco¹ ("accordo di partenariato").
- (2) Poiché il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato è giunto a scadenza il 27 febbraio 2011, il 25 febbraio 2011 è stato siglato un nuovo protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato^{*2} ("protocollo"). Il protocollo conferisce alle navi UE possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Marocco.
- (3) Il ...il Consiglio ha adottato la decisione n. .../2011/UE^{**3} relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo.
- (4) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione del protocollo.

¹ GU L 141 del 29.5.2006, pag. 1.

^{*} GU: si prega di inserire gli estremi di pubblicazione del protocollo di cui al doc. st 11225/11.

² GU L

^{**} GU: si prega di inserire il numero, la data e gli estremi di pubblicazione della decisione di cui al doc. st 11225/11.

³ GU L

- (5) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie¹, qualora risulti che le possibilità di pesca accordate all'Unione nell'ambito del protocollo non sono pienamente utilizzate, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. È opportuno fissare tale termine.
- (6) Poiché il protocollo precedente è giunto a scadenza il 27 febbraio 2011 e il protocollo è applicato in via provvisoria dal 28 febbraio 2011, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 28 febbraio 2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.

Articolo 1

1. Le possibilità di pesca fissate dal protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca fra la Comunità europea e il Regno del Marocco ("protocollo") sono ripartite fra gli Stati membri come segue:

Categoria di pesca	Tipo di peschereccio	Stato membro	Licenze o contingente
Pesca artigianale al nord, specie pelagiche	Pescherecci con reti a circuizione	Spagna	20
Pesca artigianale al nord	Pescherecci con palangari di fondo < 40 GT	Spagna	20
		Portogallo	7
	Pescherecci con palangari di fondo > 40 GT < 150 GT	Portogallo	3
Pesca artigianale al sud		Spagna	20
Pesca demersale	Pescherecci con palangari di fondo	Spagna	7
		Portogallo	4
	Pescherecci con reti da traino	Spagna	10
		Italia	1
Pesca del tonno	Pescherecci con lenze e canne	Spagna	23
		Francia	4

Categoria di pesca	Tipo di peschereccio	Stato membro	Licenze o contingente
Pesca pelagica industriale		Germania	4 850 t
		Lituania	15 520 t
		Lettonia	8 730 t
		Paesi Bassi	19 400 t
		Irlanda	2 500 t
		Polonia	2 500 t
		Regno Unito	2 500 t
		Spagna	400 t
		Portogallo	1 333 t
		Francia	2 267 t

2. Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fermo restando l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco.
3. Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione prende in considerazione le domande di autorizzazione di pesca presentate da altri Stati membri a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.

Il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del detto regolamento è fissato a dieci giorni lavorativi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 28 febbraio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a, il

Per il Consiglio

Il presidente
